

INFORMATIVA SUL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO (ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n.193 e dell'art. 56 bis del Regolamento IVASS n.40 del 02 agosto 2018)

Diritto all'oblio oncologico

In attuazione della legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti, con l'obiettivo di tutelare i Consumatori contro condotte discriminatorie nell'accesso ai servizi finanziari ed assicurativi, IVASS ha emanato il Prov. N. 169/2026, con cui modifica i Reg. IVASS n. 40/2018 e 41/2018.

Per « diritto all'oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.

Il diritto è riconosciuto alle persone guarite da una patologia oncologica in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi ed attribuisce la facoltà di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a 5 anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I del Decreto del Ministero della Salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dall'art. 2, c. 1, L. 193/2023, matura nei termini indicati nello stesso Allegato.

Se le informazioni sulla patologia oncologica pregressa sono già state fornite, il contraente può richiedere la cancellazione di tali dati entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico. Per ogni altra informazione si rinvia al DIP aggiuntivo redatto dalla Compagnia.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Certificazione attestante la sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico

I Contraenti/Assicurati che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbiano fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, possono inviare all'Impresa o all'Intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese di Assicurazione

Decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite dall'Impresa non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente.

Le imprese e l'intermediario hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il Contraente/Assicurato.

Effetti dell'oblio oncologico per i Contraenti e gli Assicurati

Qualora il Contraente/Assicurato di una polizza dovesse risultare totalmente guarito da malattie oncologiche secondo i termini di legge, sarà suo diritto non fornire alcun documento medico inerente tale patologia e/o rispondere negativamente a qualsiasi richiesta di approfondimento.

Qualora l'Intermediario o la Compagnia assicurativa fossero già in possesso di tali informazioni oppure il Contraente o l'Assicurato dovesse (anche erroneamente) dichiarare una patologia oncologica e allegare documentazione riferita a patologie oggetto della tutela normativa, le stesse non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione medico – sanitaria.